Supplemento al n. 1 2 de “ Il Montanaro d’Italia ,, del mese di Febbraio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 5 DIC. 1964 N. 1269

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 dicembre 1964)

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la aliquota dell’imposta unica sull’energia elettrica prodotta, dovuta dall’Ente nazionale per l’energia elettrica per lo esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

A partire dal 1966 l’Ente sarà assoggettato all’imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all’imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camera, nonché alla imposta ordinaria sulle società.

Art. 2

Ai fini dell’applicazione dell’imposta unica l’Ente nazionale per l’energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l’energia elettrica prodotta nell’anno 1965, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria la energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell’anno stesso.

Per la revisione delle dichiarazione, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all’applicazione dell’imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l’imposta sul consumo del gas e dell’energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 3

La quota dell’imposta unica dovuta alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura di soggiorno o di turismo, è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze. Direzione generale dei servizi per la finanza locale, sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell’imposta unica per l’anno 1965.

Il Ministro per le finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascuno ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 18 NOVEMBRE 1964 N. 1271

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 9 dicembre 1964)

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1965 l'art. 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile (1).

Art. 2

L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui all'articolo 1 ed a quelli che vi fanno richiamo della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, (2) quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per gli atti di permuta di beni immobili a destinazione agricola l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma quando, per ambedue i permutanti, l'atto sia stato posto in essere esclusivamente per la esecuzione, sui beni permutati, di opere di valorizzazione agraria approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente od i permutanti non eseguono le opere in un termine da stabilirsi dallo stesso Ispettorato provinciale e non superiore a tre anni saranno tenuti a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una sopratassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comca, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.



Le stesse sanzioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano a carico dell'acquirente o dei permutanti che mutino la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria lo acquirente od i permutanti devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale della agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente od i permutanti devono dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la sopratassa prevista dal terzo comma.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria i conferenti, di cui al quarto comma, del presente articolo, devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale della agricoltura, con il quale si attesti di un atto formato ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 3

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, prevista in lire 2 miliardi e 500 milioni sarà compensata con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi eciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazioni.

DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1965

NORME PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLIICO

(G.U. n. 291 del 25-11-1964)

Il Ministro per i Trasporti e per l'aviazione civile visto il regio decreto 7 settembre 1939, n. 8, che disciplina l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie e che dispone, allo art. 3, l'emanazione, con decreto ministeriale, delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei suindicati mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1946, n. 1184, che ha approvato le norme tecniche per l'impianto e lo esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, n. 222 che ha approvato le norme per lo impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Ritenuta la necessità di aggiornare le norme anzidette per quanto concerne le sciovie, in considerazione del notevole sviluppo di tali impianti e della evoluzione tecnica costruttiva nel settore;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

DECRETA

Sono approvate le annesse norme per l'impianto e lo esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1961, n. 222 e quelle precedentemente emanate in materia, sono abrogate.

* * *

In calce al Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 25 Novembre 1964, *sono quindi riportate tutte le norme relative all'impianto ed all'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, ad iniziare da quelle sulla durata delle concessioni fino alle prescrizioni sulla documentazione tecnica ed amministrativa delle domande di concessione stessa, dalle norme tecniche di progettazione e di costruzione a quella sulla esecuzione dei lavori, dalle disposizioni relative all'esercizio delle sciovie a quelle sulla manutenzione degli impianti e il trasporto dei passeggeri.*



DECRETO LEGGE
DEL 14 - 1 - 1965 N. 1

ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PCCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE.

(Gazzetta Uff. n. 12 del 15 gennaio 1965)

Art. 1

E' costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il « Fondo speciale per il finanziamento delle medie piccole industrie manifatturiere » con le disponibilità di cui ai seguenti articoli.

Detto fondo è destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'imprese finanziabili ai sensi del presente decreto.

Art. 2

Al fondo di cui all'art. 1 è conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964.

Art. 3

E' altresì attribuito al Fondo di cui all'art. 1 il ricavo di obbligazioni che fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è autorizzaad emettere, in una o più volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni.

A tali obbligazioni può essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.), nonché presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse.

Art. 4

Nei limiti delle disponibilità del « Fondo », e con utilizzo delle stesse, *l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti.*

a) finanziamenti sotto forma di mutui, aperture di credito sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate, ed in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'art. 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, even-

tualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 5

In caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese, in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto l'Istituto mobiliare italiano può chiedere al Ministro per il tesoro la nomina di un commissario straordinario della impresa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione ed i Collegi sindacali. La nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per la industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con la procedura di cui al precedente comma è disposta — su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano — la revoca della gestione commissariale quando si riconosca che le condizioni dell'impresa siano ritornate normali ovvero quando risulti integralmente soddisfatto ogni loro debito ed obbligo verso il predetto Istituto dipendente dalle operazioni effettuate.

Nel caso in cui ritenga impossibile un riassetto della impresa che consenta l'ordinato svolgimento della sua attività il commissario, su conforme parere dell'Istituto mobiliare italiano, fa istanza al Tribunale competente affinchè sia nominato un liquidatore di essa o ne sia pronunciato il fallimento quando le attività non siano sufficienti a coprire la passività o l'impresa versi in stato di cessazione di pagamenti.

Art. 6

Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo » e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione:

della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio;

degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

Art. 7

Il « Fondo » di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso « Fondo » inerenti.

Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al « Fondo », compresi gli oneri per interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto.

Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui al presente decreto è tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verrà dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del « Fondo » ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

Art. 8

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre, con proprio decreto, la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1 (salve le eventuali proroghe dell'operazione in corso che si manifestassero opportune

ai fini di un migliore ricupero).

L'Istituto mobiliare italiano provvederà all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione — anche anticipata — delle obbligazioni di cui all'art. 3.

Le ulteriori disponibilità liquide nette che venissero via via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi in dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'art. 2.

Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilirà con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del « Fondo » ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

Art. 9

All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito, derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1964 n. 1162 per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

CIRCOLARE MINISTERO FINANZE N. 4 del 3 - 2 - 1965

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogata con la legge 13 novembre 1963, numero 1517.

La *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1964, n. 318, edizione straordinaria, ha pubblicato il decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente: Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1).

Per comodità degli Uffici si riportano integralmente, in calce alla presente circolare con il testo del decreto legge suddetto, il testo degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1962, n. 1718 e quello della legge 13 novembre 1963, n. 1517.

Il decreto legge in oggetto è inteso ad assicurare, anche per l'anno 1965, la continuità di lavoro del personale delle imposte di consumo, nonché quella delle gestioni, che ne costituisce il necessario presupposto; a tal fine proroga ulteriormente il provvisorio regime vincolistico dei licenziamenti del personale anzidetto e dei contratti di appalto delle imposte di consumo, in vigore ormai da un triennio.

Ciò nella perdurante attesa che il previsto organico riordinamento del particolare settore fiscale provveda a risolvere definitivamente il problema della suaccennata tutela del personale delle imposte di consumo, in ottemperanza al precetto posto dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Il provvedimento in oggetto non presenta quindi alcun aspetto innovativo rispetto alle analoghe leggi che lo hanno preceduto, per cui restano confermate le istruzioni già dettate sia per quanto concerne il personale addetto ai servizi di riscossione delle imposte di consumo, sia la disciplina dei rapporti contrattuali fra i Comuni e gli appaltatori del servizio stesso; istruzioni che tuttavia non sembra superfluo riproporre all'attenzione degli Organi in indirizzo.

Personale

Per effetto del decreto legge in oggetto il blocco numerico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo è prorogato fino al 31 dicembre 1965.

Precisato che destinatario del provvedimento stesso è tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 va sottolineato che, al fine di una più compiuta tutela del personale stesso, viene stabilito che, per l'anno 1965, il personale di nomina privata e quello anch'esso di nomina privata, successivamente passato alle dipendenze del Comune ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o pel conseguimento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, numero 1863.

Eccettuato tale ultimo caso, il quale non richiede alcuna particolare illustrazione, va osservato come il provvedimento in esame, in deroga alle disposizioni del Codice civile in tema di rapporto d'impiego privato, vieti, limitatamente al particolare settore e al suindicato periodo (anno 1965), il licenziamento cosiddetto « ad nutum » del personale, in quanto il recesso dal contratto da parte dei datori di lavoro è subordinato alla effettiva sussistenza di motivi obiettivamente fondati e, quindi, suscettibili di sindacato da parte dei competenti organi giurisdizionali.

Nulla è innovato naturalmente, per ciò che attiene alla possibilità di far luogo al licenziamento per giusta causa secondo le norme del Codice Civile.

Rapporti fra Comuni e appaltatori delle Imposte di consumo

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali fra i Comuni e gli appaltatori o gestori delle imposte di consumo, il decreto legge in oggetto stabilisce:

a) la proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte di consumo in corso alla data del 31 dicembre 1964 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1965, non esclusi quelli prorogati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961 n. 1315, delle citate leggi 20 dicembre 1962, n. 1718 e 13 novembre 1963, n. 1517, o prorogati per qualsiasi altro motivo;

b) la determinazione dell'aggio di riscossione e del minimo dei proventi garantiti, ovvero del canone fisso, in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

Al riguardo devesi osservare che la disciplina in esame pone in essere sostanzialmente una conferma « ex lege » degli appaltatori e dei gestori in carica. ciò in quanto, mentre non fa alcun riferimento alle condizioni dei contratti scaduti, in deroga allo art. 88 del testo unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175, subordina la stipulazione dei contratti alla nuova determinazione del relativo aggio o canone fisso, sulla base dell'andamento del gettito delle imposte di consumo durante l'anno 1964.

L'accennata natura di conferma « ex lege » degli appaltatori e dei gestori in carica, da attribuire ai rapporti contrattuali derivanti dalla normativa in esame, consente di riguardare gli stessi quali nuovi rapporti giuridico-economici, svincolati dalle condizioni e clausole dei contratti scaduti e non come una proiezione nel tempo di questi ultimi.

Come sopra è detto formano oggetto del provvedimento di cui trattasi sia i contratti in corso alla data del 31 dicembre 1964, e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1965, sia quelli scaduti proprio il 31 dicembre 1964, anche se prima di quest'ultima data si sia proceduto ad una diversa collocazione della gestione per qualsiasi titolo o motivo.

In altri termini, la disciplina posta dal decreto legge in oggetto si rende applicabile a tutti gli appaltatori e gestori in carica, ai quali va quindi riconosciuto il diritto di mantenere la gestione, sia essa di fatto o di diritto, per l'anno 1965, pur se prima di tale data il Comune abbia deliberato di affidare il servizio di riscossione delle imposte di consumo ad altro appaltatore o di assumerlo direttamente.

Al contrario, dovrà essere riconosciuto legittimo e valido il contratto che conferma l'appaltatore o il gestore in carica, pur se l'atto reca una data anteriore al decreto in discorso, sempre che esso risponda all'esigenza, tassativamente richiesta, di assicurare al Comune, per l'anno 1965, adeguate condizioni in rapporto alle riscossioni lorde realizzate nell'anno 1964.

Del pari saranno produttivi di effetti i contratti stipulati anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge in esame, e cioè durante l'anno 1965, i quali interessino lo anno 1965 in tutto o in parte nonchè gli anni successivi. Detti contratti dovranno rispondere, per il ripetuto anno 1965, alle condizioni poste dal provvedimento in oggetto, mentre per il periodo successivo dovranno essere conformi alla disciplina dettata nella particolare materia dell'art. 88 del citato testo unico n. 1175 del 1931.

La determinazione dell'aggio di riscossione e del minimo dei proventi eventualmente garantito nonchè del canone fisso, dovrà essere effettuata, come si è detto, sulla base delle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente, tenuto conto delle effettive spese derivanti alla gestione — nell'anno 1965 — dal servizio di accertamento e di riscossione delle imposte di consumo.

Ciò all'evidente scopo di assicurare ai Comuni l'eventuale maggior provento conseguente all'incremento dei consumi. Sempre nel precipuo interesse delle stesse Amministrazioni, viene perseguito il fine di definire con sollecitudine i rapporti fra i Comuni e gli appaltatori: allo uopo resta fissato il termine del 31 marzo 1965 per perfezionare, a tutti gli effetti, gli accordi.

Detto termine è da considerare, pertanto, perentorio: il suo decorso rende necessario l'intervento del collegio, a tal fine previsto.

L'art. 2 del decreto legge in oggetto non richiede particolari chiarimenti, in quanto dispone l'entrata in vigore del decreto stesso nel giorno medesimo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1352, recante:

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, numero 1517.

Art. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogati con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 20 dicembre 1962, numero 1718.

Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo.

Art. 1.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 1 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1963.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135 non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 2.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, numero 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso sia determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore.

(Omissis).

LEGGE 13 novembre 1963, numero 1517, recante:

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse.

Art. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(1) Il decreto legge suindicato è stato convertito, senza modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 29, pubblicata nella *G. U.* n. 45 del 20 febbraio 1965.